

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 1949

(5^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

«Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo» (N. 250):

LAMBERTI, <i>relatore</i>	Pag. 42 e <i>passim</i>
TONELLO	42
LOCATELLI	42
BUONOCORE	42 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	42 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	43
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	43
LOVERA	43

(Discussione e approvazione)

«Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano» (N. 251):

LOVERA, <i>relatore</i>	44
LOCATELLI	44
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	44

«Proroga del funzionamento dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione» (N. 252):

PRESIDENTE	Pag. 45 e <i>passim</i>
LOVERA, <i>relatore</i>	45
BUONOCORE	45
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	45 e <i>passim</i>
RUSO	45 e <i>passim</i>
LAMBERTI	46
MERLIN Angelina	46
TONELLO	46
LOCATELLI	46

«Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi» (N. 249):

PRESIDENTE	47 e <i>passim</i>
GIARDINA, <i>relatore</i>	47 » »
LOCATELLI	47 » »
LOVERA	47 » »
TONELLO	48
BUONOCORE	48 e <i>passim</i>
MAGRÌ	48
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	49

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Buonocore, Caristia, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Locatelli, Lovera, Magrì, Menotti, Merlin Angelina, Pennisi di Floristella, Russo, Santonastaso, Tonello, Voccoli.

È altresì presente l'onorevole Perrone Capano, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

MAGRÌ, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Il nostro Presidente, senatore Quagliariello è tuttora indisposto. Io credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi inviandogli un saluto, unito all'augurio di prontissima guarigione che lo riconduca al più presto tra di noi dove è atteso e desiderato.

BUONOCORE. Posso assicurare i colleghi della commissione che le condizioni di salute del senatore Quagliariello migliorano sempre di più. Egli oggi ha lasciato il letto e quindi si avvia a guarigione.

PRESIDENTE. Essendo assente l'onorevole Giardina, relatore del primo disegno di legge posto all'ordine del giorno, propongo alla commissione di cominciare i lavori esaminando il secondo disegno di legge posto all'ordine del giorno, e di cui è relatore il senatore Lamberti.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: «Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo» (N. 250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo».

Relatore di questo disegno di legge è il senatore Lamberti: ha facoltà di parlare.

LAMBERTI, *relatore*. Questo disegno di legge, non ha bisogno di illustrazione perchè, sostanzialmente, quello che si chiede è una convalida di atti già compiuti dall'amministrazione. Qui si parla di convalida per l'anno 1947-48; ma potremmo dire che anche per quel che concerne il 1948-49 siamo chiamati, ormai ad anno scolastico inoltrato, a convalidare una situazione di fatto che si è creata e che, se fosse modificata, darebbe luogo a turbamenti ed a disordini nello svolgimento dell'anno scolastico.

Voi sapete che fin dal 1943 nella scuola, e, credo, in tutte le amministrazioni dello Stato, è stato adottato questo provvedimento il quale, di anno in anno, veniva confermato con decreto del Capo provvisorio dello Stato. Quest'anno, però, dovrebbe essere l'ultimo in cui si prende un provvedimento di questo genere, e d'altronde noi in un'altra seduta — nella penultima, se non erro — abbiamo approvato un disegno di legge da me proposto che riguardava per lo appunto il collocamento a riposo per limiti di età; e in quella sede, accettando l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole sottosegretario, e cioè che la nuova legge sarebbe entrata in vigore dall'anno scolastico 1949-50, abbiamo assunto l'implicito impegno di approvare anche questo disegno di legge, affinché anche per quest'anno le cose rimanessero come erano negli anni precedenti.

TONELLO. Concordo pienamente con l'onorevole relatore anche per un principio di giustizia sociale, perchè questo mantenimento in servizio oltre i limiti fissati dalla legge dei funzionari raggiunti dai limiti di età per il collocamento a riposo, vuol dire precludere o ritardare l'inizio della carriera a tanti giovani. Ogni generazione ha diritto di avere un posto nel mondo — questo non dico per offendere i vecchi insegnanti i quali possono essere benissimo nel pieno possesso delle loro facoltà mentali, — e bisogna che tanti lavoratori del braccio e del pensiero a una certa età si ritirino dalla vita attiva per dar posto ad altri giovani, in modo che questi possano iniziare la loro carriera negli anni migliori.

Quindi riconfermo anche io il concetto che questa deve essere l'ultima dilazione che noi concediamo.

LOCATELLI. Sono d'accordo perfettamente con quel che ha detto l'onorevole relatore. Siamo in un momento eccezionale, e questa facilitazione che diamo ai vecchi insegnanti in questo periodo così detto transitorio risponde ad un chiaro criterio di umanità. Per tale ragione sono completamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

BUONOCORE. Prego la segreteria di leggere il testo del disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti che fu approvato in una seduta precedente, per vedere se l'attuale dise-

gno di legge incide anche su quello. In tal caso si potrebbero conglobare i due disegni di legge per connessione di materia. Perchè, se non sbaglio, l'entrata in vigore è dal 1948-49.

LAMBERTI, *relatore*. No: dal 1949-50. Noi abbiamo accettato, come ho già detto, un emendamento proposto dall'onorevole sottosegretario, in cui si diceva che le nuove disposizioni sul collocamento a riposo per limiti di età sarebbero entrati in vigore dal 1949-50, perchè lo stesso onorevole sottosegretario ci annunciò che presso la Camera dei Deputati c'era un progetto di proroga anche per quest'anno.

BUONOCORE. Allora questo precede quello che abbiamo già approvato.

LAMBERTI, *relatore*. Sì, perchè implicitamente eravamo d'accordo già da allora.

PRESIDENTE. Ho letto il verbale di quella seduta, in cui è implicitamente detto: « ... e tenuta presente l'attuale legge ».

MERLIN ANGELINA. Poichè è presente l'onorevole Sottosegretario di Stato, vorrei chiedergli una informazione.

L'onorevole relatore ha accennato al fatto che questo provvedimento per rimandare il collocamento in pensione era stato adottato, anno per anno, fin dal 1943.

In quell'epoca, noi nell'Italia del nord eravamo sotto la repubblicetta di Salò, e mi risulta che molti insegnanti, i quali si trovavano nelle condizioni per andare a riposo, o vi furono messi di autorità, oppure chiesero essi stessi di essere collocati a riposo per non trovarsi nella condizione di dover fare il famoso giuramento, che presso molti provveditori — ad esempio cito quello di Varese — era divenuto obbligatorio.

Subito dopo la liberazione, quando io occupavo il posto di vice-commissario all'istruzione nel governo regionale, alcuni di questi insegnanti sono venuti da me e mi hanno chiesto se era possibile tornare ancora in servizio, in considerazione che la domanda di collocamento a riposo era stata fatta per ragioni politiche. Io mi sono adoperata in tutti i modi per far ritornare in servizio questi insegnanti, e cito il caso della professoressa Calatroni del « Carducci » e quello della signora Saracchi, preside della scuola « Caterina da Siena ».

Ora, probabilmente, moltissimi insegnanti hanno chiesto la riassunzione in servizio, e

forse hanno trovato difficoltà, tanto più che i loro posti sono ormai occupati. Vorrei pregare perciò l'onorevole Sottosegretario di Stato se volesse essere tanto cortese di darmi qualche schiarimento al riguardo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di dare una risposta precisa alla senatrice Merlin, perchè in questo momento non sono in grado, come vorrei, di darne una.

Credo, però, che agli inconvenienti lamentati si sia già ovviato.

LOVERA. Sono intervenuto sabato ad una riunione della Federazione nazionale della Scuola media, e appunto sul progetto di legge che noi abbiamo approvato, quello del senatore Lamberti, un gruppo di insegnanti ha detto che sarebbe opportuno, nel fissare i limiti di età per il collocamento a riposo, tener conto del fatto che fissare detto limite a 65 anni vuol dire rendere impossibile a buona parte degli insegnanti di poter esser collocati a riposo con il massimo possibile della pensione, appunto perchè molti entrarono in ruolo tardivamente per la questione dei concorsi.

Mi hanno perciò pregato di rendermi interprete dei loro desideri, cercando di provvedere in modo che il limite di età sia fissato in 65 anni, ma che l'anzianità per andare in pensione sia portata dai 40 ai 35 anni.

Ho anticipato questa osservazione nel caso che si pensasse di modificare le cose.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e do la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poichè la commissione non ha trovato nulla in contrario all'approvazione di questo disegno di legge, mi astengo dal fare ulteriori considerazioni e mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge che è così formulato:

Articolo unico.

I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e arti-

stica, e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale che si trovano nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1948-49, a loro domanda, e purchè siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.

Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano compiuto il 70° anno di età. Sono convalidati gli atti dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano » (N. 251).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano ». Questo disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

LOVERA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la larga e profonda risonanza che ha avuto la costituzione in ente morale della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano, perfezionata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947 n. 2528, e le cospicue elargizioni e significative adesioni ricevute, sono la riprova che tale costituzione ha risposto ad un bisogno fortemente sentito nel Paese. Tale fondazione contribuisce infatti a risolvere un problema educativo di importanza nazionale: quello della diffusione della cultura e della formazione della coscienza tecnica del popolo italiano.

La vita di tale fondazione è di interesse essenziale per la Nazione, e ne consegue che lo

Stato deve concorrere a rendere più rapido e rigoglioso lo sviluppo della fondazione stessa con il mezzo più idoneo che è nelle sue possibilità, cioè con l'accordare le più ampie agevolazioni tributarie. A questo fine risponde il provvedimento legislativo che si presenta alla approvazione del Senato, e che è stato già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1949.

Il presente provvedimento legislativo è giustificato dal fine di pubblico interesse e dalla necessità di favorire con agevolazioni fiscali la raccolta di mezzi urgenti, richiesta dalla realizzazione e dal funzionamento del Museo. Con questo disegno di legge si pone la fondazione in condizioni di parità con le amministrazioni dello Stato, limitatamente ai redditi dell'Ente stesso, agli effetti delle imposte dirette e accordando la riduzione a metà dell'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, secondo l'articolo 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.

Pertanto io propongo che il presente disegno venga approvato dagli onorevoli colleghi.

LOCATELLI. È questa naturalmente una questione di piena giustizia. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano è uno degli Istituti che più rispondono ai moderni concetti, e Milano ne è fiera. Per questo io credo che il provvedimento di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, trovi qui l'unanime consenso di tutti i colleghi della Commissione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo prende atto delle parole pronunciate dagli oratori intervenuti nella discussione e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla votazione del disegno di legge.

Articolo unico.

La « Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica », eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, è equipa-

rata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.

Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale è dovuta nella misura ridotta stabilita dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del funzionamento dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Proroga del funzionamento dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione ».

LOVERA, *relatore*. La nuova proroga del funzionamento dell'ufficio per il recupero è resa necessaria dal fatto che molto ancora resta da fare, soprattutto per quanto riguarda il recupero del materiale didattico e di quello scientifico già in dotazione dei nostri istituti di istruzione, anche in conseguenza della lunga e complessa procedura richiesta dalle trattative con le Autorità militari alleate. E l'ampiezza del termine della proroga è suggerita dalla previsione che purtroppo non sarà facile espletare il compito entro un periodo di tempo minore. Mentre il disegno di legge governativo comprendeva due soli articoli, la Camera dei Deputati, approvandolo, ha introdotto un altro articolo, il secondo, con il quale si stabilisce che il Capo dell'ufficio per il recupero ai fini del trattamento economico e del trattamento di missione, è assimilato ai funzionari di ruolo dell'amministrazione dello Stato di grado 4°. Questo articolo non fa che determinare la retri-

buzione ed il trattamento nei limiti massimi fissati dall'articolo 57 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, con il quale si stabilisce che la retribuzione per il personale estraneo alla amministrazione dello Stato, a cui siano affidati dai singoli Ministri speciali studi, in base all'importanza degli incarichi affidati non possa eccedere la misura stabilita per il grado 4°, che è il grado a cui appartengono i Direttori Generali. Il capo dell'ufficio per il recupero verrebbe quindi assimilato ad un direttore generale, e, data l'importanza dell'incarico affidato al capo dell'ufficio stesso, sembra che tale assimilazione di grado non sia fuori proposito.

Pertanto si propone agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati.

BUONOCORE. A titolo informativo io vorrei sapere quale è il significato dell'avverbio « unicamente » che si trova nell'articolo 3 del progetto, il quale avverbio pare che voglia escludere qualcosa ed includerne qualche altra.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che si sia adoperato questo avverbio per eliminare la possibilità di equivoci, per impedire cioè che si potesse assoggettare il funzionamento dell'ufficio recuperi anche a disposizioni diverse da quelle che riguardano la tutela delle cose di interesse artistico. Di conseguenza si è voluto specificare che il funzionamento di questo ufficio rimarrà esclusivamente regolato da quella legge. Esistono altre disposizioni che riguardano materia analoga e ad evitare equivoci si è voluto circoscrivere il campo.

BUONOCORE. Comunque la scelta di quell'avverbio non è felice.

RUSSO. Io colgo l'occasione per esprimere la mia viva ammirazione per l'opera compiuta da questo ufficio, il quale è riuscito a recuperare opere di altissimo valore artistico rubate dai tedeschi con la connivenza dei fascisti. Basterebbe per tutti pensare al recupero della famosa copia del « Discobolo » di Mirone. È quindi sperabile che, con la proroga del funzionamento, l'Italia possa venire in possesso di altri tesori, che ci auguriamo tornino quanto prima nei nostri Musei per la gioia e cultura di tutti noi.

LAMBERTI. Desidero fare un piccolo rilievo in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole relatore. L'assegnazione al grado 4° del capo di questo ufficio mi sembra che convenga anche per conferire prestigio ad un individuo il quale dovrà trattare con le Autorità alleate in nome del popolo italiano.

MERLIN ANGELINA. Desidero sollevare una questione che non riguarda l'attuale disegno di legge, ma per cui mi hanno dato spunto le parole pronunciate dal collega Russo. Egli si augura che tutte le opere d'arte, frutto del genio italiano, possano ritornare a noi per la nostra gioia e cultura. Giacchè è presente l'onorevole Sottosegretario, io vorrei chiedergli: per la gioia di chi? Per la gioia naturalmente del popolo, che ha dato la più larga messe di opere artistiche. Ma per permettere al popolo di frequentare i Musei, bisognerebbe rivedere il problema delle tariffe dell'ingresso nei Musei stessi. Noi non siamo un Paese ricco, ma siamo comunque un Paese che può aprire i propri Musei alle masse, affinché esse si accostino all'arte.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, come tutti sanno, si è preoccupato di assicurare Parlamento e Paese che le opere d'arte recuperate dall'attività di questo Ente rientreranno esclusivamente nel patrimonio dello Stato e saranno messe a disposizione del pubblico nei Musei e nelle Gallerie. Accetto comunque a titolo di raccomandazione ciò che l'onorevole Merlin ha detto.

RUSSO. Ci sono i giorni in cui vi è l'ingresso gratuito.

MERLIN ANGELINA. Ma il popolo non lo sa.

RUSSO. E allora perchè noi non lo informiamo? Perchè non organizziamo delle gite culturali, collettive a questo scopo?

TONELLO. Mi associo alla lode ed al compiacimento espresso dalla Commissione per la opera di raccolta delle opere d'arte che ritornano così nei nostri Musei come patrimonio nazionale.

Vorrei esprimere ancora un pensiero che non ha nulla a che fare con l'argomento trattato. Noi abbiamo delle opere d'arte magnifiche presso dei privati; molte volte sono in un pa-

lazzo, in un castello, in una villa dove pochissime persone possono visitarle e goderne la vista. Bisognerebbe pertanto che una legge ne facesse un elenco, in modo che non accadesse più che alcune di queste opere d'arte meravigliose vadano a finire in America o in altri posti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è una legge che tutela le opere d'arte, e non è possibile esporle senza un permesso che non è molto facile ad ottenere.

TONELLO. Si potrebbe fare una disposizione per cui quei possessori di opere d'arte, i quali non ritengono di esporle in un dato periodo dell'anno in un Museo, pagassero una tassa.

LOCATELLI. Mi associo con tutto il cuore alle nobili parole che hanno detto i colleghi sulla magnifica attività svolta per il recupero di opere d'arte. Noi desideriamo che questa attività sia intensificata e dia ancora maggiori frutti, di modo che il popolo possa accostarsi con serenità alle opere d'arte e goderne tutta la bellezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura ed alla votazione dei singoli articoli:

Art. 1.

Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385, e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico è assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado IV.

(È approvato).

Art. 3.

Oltre che alle norme di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609 ed a quelle recate dalla presente legge, l'azione di recupero delle opere e del materiale di cui all'articolo 1 è soggetta unicamente alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, in quanto applicabili.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi » (N. 249).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Giardina.

GIARDINA, *relatore*. Come relatore debbo dire che il disegno di legge si riferisce a una delle leggi più fasciste emanate non solo nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, ma per tutta l'amministrazione dello Stato. L'ultima libertà concessa agli italiani era quella di potersi sposare liberamente, e con quella legge venne coartata. Fu stabilito che era necessario aver moglie per conseguire il VII grado della gerarchia statale. I più colpiti furono i professori universitari, i quali conseguivano il settimo grado all'inizio della carriera, anche se giovani di 24, 25 anni. Ho avuto colleghi vincitori di concorsi per cattedre universitarie i quali, per essere nominati, dovettero presentare il certificato di matrimonio, e celebrarono solamente il matrimonio civile per ottenere il documento, riservandosi poi di concludere le nozze quando avessero raggiunto condizioni economiche possibili.

Mi meraviglio solo che questo disegno di legge sia venuto alla nostra approvazione così tardi. Debbo dire inoltre che il disegno di legge che il Governo ci presenta è più che mai opportuno, e ripara una grave ingiustizia consumata in danno di questi professori. Ricordo in proposito che il Governo alleato in Sicilia emanò, appena costituitosi, un provvedimento analogo a quello che è ora sottoposto al nostro esame. Non mi rimane pertanto che dare il mio parere favorevole su questo disegno di legge.

LOCATELLI. Ho già detto nell'altra seduta che il nostro compito principale è quello di cancellare ogni segno fascista nella legislazione vigente. Sono pienamente favorevole, e dicendo ciò esprimo anche il pensiero dei miei colleghi, all'approvazione di questo disegno di legge, affinché venga rimessa sulle rotaie della normalità la questione dei professori che per non aver sposato hanno dovuto subire una grave ingiustizia.

Sono inoltre del parere che, man mano che noi come Commissione deliberante ci troveremo di fronte a simili casi, si debba sempre essere concordi nel cancellare tutte le ingiustizie del genere ed eliminarne le deplorabili conseguenze.

LOVERA. Con questa legge si ripara ad una ingiustizia grave; però non vi si tiene conto delle differenze che si sono venute a creare tra i professori danneggiati. Infatti, mentre per alcuni la nomina non venne neppure presa in considerazione perchè celibi, per altri già era stata compiuta la chiamata presso una sede di Università. Naturalmente questi ultimi non poterono avere la cattedra, ed oggi non possono più ottenere la sede che avevano avuta assegnata, perchè dette sedi furono occupate da altri professori. Perciò essi chiedono che, con il riconoscimento della retrodatazione della nomina, venga loro restituito il diritto di occupare la sede per la quale erano già stati chiamati allora.

Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo in cui si dica che coloro i quali avevano già avuto la chiamata, possano essere nominati nella sede universitaria stessa in soprannumero.

PRESIDENTE. Apro la discussione sopra l'emendamento Lovera che illustro brevemente.

Questo emendamento importa delle conseguenze piuttosto lontanane, in quanto le cattedre a cui aspirano i professori che hanno subito un ritardo nella loro nomina o chiamata, sono attualmente occupate da altri, e si determinerebbero nelle singole Facoltà delle situazioni che potrebbero anche essere difficili e delicate.

Do lettura dell'emendamento: « I professori che in seguito alla vincita del concorso già avevano avuto la chiamata ad una determinata Facoltà, hanno diritto a rioccupare la sede per cui furono chiamati previo parere favorevole della Facoltà ».

TONELLO. Stando ad un principio assoluto di giustizia bisognerebbe accettare l'emendamento Lovera; ma io mi preoccupo di considerare se quello che votiamo serve o non serve alla scuola. Mi dispiacerebbe che, adottando questo provvedimento, noi dovessimo assistere alla solita sarabanda di professori che vanno di qua e di là, senza una mèta fissa. Inoltre, quale colpa si può addebitare al professore il quale regolarmente ha occupato una cattedra, in sostituzione del professore che, per essere celibe, non ha potuto averla?

BUONOCORE. Se si approvasse l'emendamento Lovera, noi ci troveremmo nella stessa situazione in cui si trovano attualmente i Ministeri per effetto delle discriminazioni. I colleghi sanno che in molti Ministeri per ogni ramo ci sono due Direttori generali, uno che amministra, l'altro che va a spasso ed è pagato, e che con una *factio iuris* è addetto al Gabinetto. Ora, tutto questo passa sotto silenzio e, dal punto di vista burocratico, non produce danno, anzi vi è qualche vantaggio perchè alcuni Ministri mi hanno fatto presente che si giovano dell'esperienza di quei Direttori generali mandati via e poi riammessi. Ma per l'insegnamento è tutt'altra cosa; nella stessa Facoltà, per la stessa disciplina, si avrebbero due insegnanti, in quanto non si può assolutamente negare a chi ha la cattedra di insegnare. D'altra parte il Ministero del tesoro potrebbe preoccuparsi del fatto che vi sarebbero dei professori in sovrannumero i quali pigliano lo stipendio e non fanno niente. Nè val dire che questi professori potrebbero essere incaricati di una materia complementare. Chi

sta nelle Università sa bene che le materie complementari possono aumentare anche quando non ci sia ancora l'autonomia scientifica, ma evidentemente il danno maggiore verrebbe agli studenti. Mentre dal punto di vista morale sono d'accordo con il collega Lovera, per tutte le altre considerazioni ritengo che non si possa accettare l'emendamento proposto. Inoltre aggiungo che la chiamata è fatta sulla base della terna di concorso. Ora, quando questa terna è esaurita e si è accettata la cattedra, si esaurisce contemporaneamente il diritto e, quindi, non è possibile tornare indietro scombussoando tutto quello che è l'ordinamento giuridico e didattico che l'Università ha stabilito. Per queste ragioni sono dolente di non poter votare l'emendamento Lovera.

MAGRÌ. Anche io sono spiacente di non poter approvare l'emendamento proposto dal senatore Lovera. Credo che in proposito ci sia un precedente: la nostra legislazione democratica, tendendo a cancellare le conseguenze delle ingiustizie della legislazione fascista, ha dato il diritto ai professori che furono per ragioni politiche espulsi dai concorsi universitari, o che comunque non entrarono in terna appunto per ragioni politiche, di avanzare domanda di revisione di questi concorsi, e parecchie revisioni hanno già avuto luogo. Però con quella saggezza che deve essere propria della legislazione democratica, fu stabilito che, anche nel caso di una ricostruzione della terna di quei concorsi, coloro i quali erano entrati in terna allora non per ragioni politiche, rimanessero tuttavia col diritto che avevano già acquisito. Cosicché abbiamo dei concorsi in cui sono stati immessi altri due vincitori, in modo che si è venuti praticamente ad avere cinque vincitori e non una terna. Così gli altri hanno conservato senz'altro il diritto alla cattedra, ed a quella cattedra che avevano già assegnata. Non è stato stabilito il principio che si dovesse rivedere l'assegnazione delle cattedre e che colui il quale è riuscito primo avesse il diritto di scalzare da quella determinata cattedra colui che eventualmente fosse passato al quinto posto. Questo mi pare anche saggio, perchè non è giusto che siano danneggiati coloro che solo indirettamente furono avvantaggiati dal-

la legislazione fascista, non già per meriti fascisti personali, ma soltanto perchè altri, per effetto di questa legislazione, venivano accantonati.

Per queste ragioni non sono favorevole all'emendamento.

GIARDINA, *relatore*. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Buonocore debbo aggiungere che, con dispiacere, anch'io non sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Lovera per il motivo che il problema che egli vorrebbe disciplinare ed affrontare col suo emendamento è inesistente, perchè in questo momento io non credo che ci sia in Italia un solo professore a cui si potrebbe riferire l'emendamento presentato.

LOVERA. Scusi onorevole collega; io ho presentato l'emendamento proprio perchè c'è un professore...

GIARDINA, *relatore*. A me non risulta che ci sia un caso del genere. In ogni modo esso sfugge a questa legge, e sarà quindi necessario considerare il caso per se stesso.

LOVERA. Se gli onorevoli colleghi lo ritengono necessario, io sono pronto ad esporre questo unico caso che effettivamente esiste.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono di parere contrario all'emendamento e mi associo alle considerazioni che sono state svolte dai senatori che si sono pronunziati sfavorevolmente al medesimo.

LOVERA. Io non insisto sul mio emendamento di fronte ai voti espressi dalla maggioranza della Commissione. Però non mi sembra completamente esatta l'osservazione fatta dal collega Buonocore, perchè è vero che la chiamata viene ratificata dal possesso della cattedra entro un anno, ma appunto questo professore non ha potuto esercitare il suo diritto perchè colpito prima da quella legge da cui derivava il diritto di ottenere il posto in base alla chiamata. Quindi non è che egli non abbia esercitato entro l'anno, ma non ha potuto esercitare perchè non aveva in suo favore la legge.

BUONOCORE. No, perchè la Facoltà poteva chiamarlo ad esercitare, anche se il Governo non faceva il decreto.

LOVERA. Ma il Governo non ha fatto il

decreto, appunto perchè c'era una legge che non consentiva di assumere questi professori perchè celibi, ed in tal modo essi non hanno potuto esercitare questo diritto non trovandosi nelle condizioni che la legge esigeva.

PRESIDENTE. Allora prendiamo atto che il senatore Lovera ha ritirato il suo emendamento.

LOCATELLI. Desidero che risulti a verbale che la Commissione fa vive sollecitudini al Sottosegretario di Stato perchè questo unico caso di cui ha parlato l'onorevole Lovera, e che dobbiamo deplorare, sia risolto, tanto più che non trattasi di un provvedimento di vasta portata. Desideriamo in conclusione che il Sottosegretario di Stato, qui presente, interponga i suoi buoni uffici affinchè si possa andare incontro a questo professore appena possibile.

LOVERA. Si tratta del professor Bertini docente di letteratura spagnola, che aveva già parlato al Ministro del suo caso, ma, purtroppo, era già stato presentato il progetto di legge. Allora fu suggerito di apportare un emendamento al progetto.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non so se il caso sia unico o ve ne siano altri del genere. Ritengo però di poter affermare, che, approvata questa legge, il Ministero, naturalmente, porterà il suo esame sulle situazioni che ne deriveranno, e si renderà conto delle ragioni proprie di coloro i quali avranno, attraverso questa legge, giustizia.

BUONOCORE. Se permette, onorevole Presidente, vorrei fare un'osservazione. Qui si parla di promozioni ad ordinari e si parla di straordinari; ma non di straordinari stabili. Si deve intendere in questo ultimo senso?

PRESIDENTE. Ma ora non ci sono gli straordinari stabili.

Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I vincitori di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge

25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile — in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso — entro i limiti stabiliti dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Tale decorrenza, tuttavia, non può essere anteriore a quella della immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato, e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, conseguì la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato

articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

S'intendono in conseguenza modificate — ai soli effetti giuridici — le decorrenze delle nomine a professore ordinario conferite e da conferire.

Gli attuali professori straordinari dovranno in ogni caso completare il triennio solare di effettivo insegnamento previsto dalle disposizioni vigenti per la nomina ad ordinario, salva la successiva applicazione dei precedenti commi.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.